



## **COMUNE DI FOLGARIA**

**(Provincia di Trento)**

### **REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI E DEI VERSAMENTI EFFETTUATI A COPERTURA DEI SERVIZI COMUNALI A TARIFFA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 37 di data 26 novembre 2021**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**- geom. Massimiliano Larcher -**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**- dott.ssa Emanuela Defrancesco -**

## **ART. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni per disciplinare le rateizzazioni di pagamento di debiti tributari derivanti da attività di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa.

## **ART. 2 Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Qualora il totale della somma del debito tributario (anche cumulativo di fatture) non sia inferiore all'importo di euro 200,00, il Contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento, con apposita istanza scritta su apposito MODULO predisposto dal Comune di Folgaria la rateizzazione dei versamenti del relativo pagamento, entro il termine di prescrizione per la presentazione del ricorso in sede giudiziaria a pena di inammissibilità.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
  - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
  - ai versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa;
  - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
  - a posizioni debitorie maturate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento;
  - per le somme già accertate che per somme in corso di accertamento;
  - alle istanze di rateizzazione pervenute precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora definite dall'ufficio.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
  - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00;
  - quando è già stata avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura;
  - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente Regolamento.

## **ART. 3 Modalità e termini di rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso dal Comune su richiesta del Contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, previa valutazione insindacabile del Funzionario Responsabile del tributo/entrata,

da eseguirsi anche mediante istruttoria in base ad appositi indici di bilancio se trattasi di impresa, società o ente commerciale.

2. Il carico di tributi e tariffe arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili o bimestrali, di pari importo non inferiore ad Euro 50,00.
3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo del Comune di cui si chiede la rateizzazione. Alla domanda di rateizzazione può essere allegata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la scadenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono notificati all'interessato. L'eventuale provvedimento di rateizzazione deve essere sottoscritto per accettazione dal Contribuente.
4. Il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente dettaglio:
  - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
  - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
  - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
  - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - oltre 20.000,01 da trentasette a settantadue rate mensili.
5. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di prescrizione per la presentazione di ricorso in sede giudiziaria avverso l'avviso stesso. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
6. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di accertamento divenuto definitivo e non impugnato deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva che coincide con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura. Nei casi di cui al presente comma, la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di definitività dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione debitoria relativa a posizioni già rateizzate, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo

e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro i termini fissati dal piano di rateizzazione, comporta l'automatica decadenza sia dall'attuale beneficio della rateizzazione, che dalla concessione di rateizzazioni future per lo stesso debito. Da tale decadenza sorge l'obbligo di provvedere, entro 45 giorni, al versamento dell'intero debito residuo; l'omesso versamento di tale importo entro il termine fissato comporta l'attivazione diretta, senza alcun preavviso, della procedura di riscossione coattiva, effettuata prioritariamente tramite escussione, ove presente, della garanzia fideiussoria.
9. Per gli importi superiori ad Euro 15.000,00, l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa "a prima richiesta" e quindi senza escussione del debitore principale. In alternativa il Contribuente potrà comunque beneficiare della rateizzazione nel caso in cui provveda a versare anticipatamente il 30% dell'importo dovuto alla prima rata, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge, in ogni momento successivo in caso di non pagamento, per la riscossione coattiva.

#### ART. 4 COMPENSAZIONI

1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche ovvero ad altri titoli di qualunque specie e natura e il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento o atti esecutivi divenuti definitivi e non più impugnabili, il Comune, con apposita comunicazione scritta, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del Contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. È ammessa la compensazione su istanza del debitore solo in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune a fronte di debiti tributari certi, liquidi ed esigibili, risultanti da provvedimenti divenuti definitivi e non più impugnabili, aventi ad oggetto somme diverse da quelle relative all'annualità in corso.
4. In presenza delle condizioni stabilite nel comma precedente, il debitore dovrà presentare su apposito MODULO fornito dal Comune, prima della scadenza di pagamento, una istanza contenente i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale;

- l'importo del debito al lordo della compensazione oltre all'indicazione della tipologia di tributo;
  - tipologia di credito vantato con l'indicazione dell'importo che si intende portare in compensazione;
  - l'eventuale attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e richieste in compensazione.
5. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Amministrazione, di cui si intende rinunciare al rimborso. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
  6. Il Responsabile della riscossione o il Responsabile del tributo/entrata, verificata la fondatezza del credito vantato e corretti gli errori di calcolo, eventualmente riscontrati, comunica al debitore l'esito dell'istanza di compensazione con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta."
  7. La compensazione credito/debito è esclusa in caso di:
    - a) importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
    - b) pignoramento del credito che il Contribuente vanta nei confronti del Comune;
    - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
    - d) liquidazione contributi sociali.
  8. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i rimborsi in presenza di pretese tributarie non definitive, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, D.Lgs. n. 472/1997.

## **ART. 5 Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Sono abrogate le analoghe disposizioni eventualmente presenti in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazione di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

